

MODALITÀ PER LA PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE E PER L'EROGAZIONE DEI CONTRIBUTI DI CUI AL CAPO III DELLA L.R. 16/2019 (PRINCIPI E DISPOSIZIONI PER LO SVILUPPO DELLA MOBILITÀ SOSTENIBILE), A SEGUITO DELLE MODIFICHE INTRODOTTE DALLE LL.RR. 29/2024 E 11/2025

1 Ambito di applicazione

- 1.1 I presenti criteri disciplinano, in attuazione dell'articolo 14, commi 2 e 3, della legge regionale 8 ottobre 2019, n. 16 (Principi e disposizioni per lo sviluppo della mobilità sostenibile), a seguito delle modifiche introdotte dalle ll.rr. 29/2024 e 11/2025, la concessione di contributi per lo sviluppo della mobilità sostenibile nella Regione Autonoma Valle d'Aosta.

2 Beneficiari

- 2.1 Possono accedere ai contributi di cui ai presenti criteri i beneficiari di cui all'art. 7, comma 2, lettere a) e b), della l.r. 16/2019.
- 2.2 Il richiedente, nel caso in cui si tratti di una persona fisica, all'atto della presentazione della domanda deve:
- a. aver compiuto i 18 anni di età;
 - b. essere residente nel territorio regionale alla data di presentazione della domanda;
 - c. essere in possesso della patente di guida in corso di validità, qualora sia necessario per la conduzione del veicolo per il quale si richiede il contributo;
 - d. in caso di richiedente con una disabilità che non consente il conseguimento o il rinnovo della patente di guida, la medesima, in corso di validità, deve essere intestata al coniuge, a un parente entro il secondo grado, anche non convivente, o ad altra persona purché convivente con il richiedente il contributo come risultante dallo stato di famiglia.
- 2.3 Il richiedente, nel caso in cui si tratti di un soggetto esercente attività economica, deve comunicare la propria partita IVA alla Struttura competente e deve operare in Valle d'Aosta con proprie unità locali alla data della presentazione della domanda. L'attività economica deve essere mantenuta almeno nei tre anni successivi alla data di concessione del contributo.
- 2.4 Per i beneficiari di cui all'art. 7 comma 2, lettere a) e b), della l.r. 16/2019, esercenti attività economica, i contributi sono concessi in regime "de minimis", nel rispetto del Reg. (UE) 2831/2023 della Commissione del 18 dicembre 2013 relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti «de minimis».
- 2.5 I veicoli oggetto di contributo di cui all'articolo 8, comma 1, lettere a) e b) e all'articolo 11, comma 1, non possono essere alienati per un periodo di tre anni:
- dalla data di prima immatricolazione indicata sul libretto di circolazione, in caso di veicolo nuovo di fabbrica;
 - dalla data di trasferimento di proprietà indicata sul libretto di circolazione in caso di veicolo usato.
- 2.6 Le motoslitte e i quad oggetto di contributo di cui all'articolo 10ter, comma 1, non possono essere alienati per un periodo di tre anni dalla data della fattura di acquisto.

3 Oggetto del contributo

- 3.1 I contributi possono riguardare una o più tipologie tra quelle previste dall'art. 2, lettere b), c), d), e), gbis) e gter) della l.r. 16/2019.
- 3.2 Sono ammessi a contributo gli investimenti per l'acquisto, il leasing e il noleggio a lungo termine dei veicoli, nuovi di fabbrica o usati, di cui all'articolo 2, comma 1, lettere b) della l.r. 16/2019, rientranti in una delle tipologie riportate nella tabella 1.

VEICOLI PER IL TRASPORTO DI PERSONE	categoria M: veicoli a motore destinati al trasporto di persone ed aventi almeno quattro ruote;
	categoria M1: veicoli con almeno 4 ruote destinati al trasporto di persone, aventi al massimo otto posti a sedere oltre al sedile del conducente
	categoria M2: veicoli con almeno 4 ruote destinati al trasporto di persone, aventi più di otto posti a sedere oltre al sedile del conducente e massa massima non superiore a 5 t
	categoria M3: veicoli con almeno 4 ruote destinati al trasporto di persone, aventi più di otto posti a sedere oltre al sedile del conducente e massa massima superiore a 5 t
VEICOLI PER IL TRASPORTO DI MERCI	categoria N: veicoli a motore destinati al trasporto di merci, aventi almeno quattro ruote
	categoria N1: veicoli con almeno 4 ruote destinati al trasporto di merci, aventi massa massima non superiore a 3,5 t
	categoria N2: veicoli con almeno 4 ruote destinati al trasporto di merci, aventi massa massima superiore a 3,5 t ma non superiore a 12 t
	categoria N3: veicoli con almeno 4 ruote destinati al trasporto di merci, aventi massa massima superiore a 12 t
VEICOLI A DUE, TRE O QUATTRO RUOTE	categorie L1e, L2e, L3e, L4e, L5e, L6e, L7e: purché a trazione esclusivamente elettrica.

Tabella 1: Categorie dei veicoli incentivabili.

- 3.3 I veicoli di cui all'articolo 2, comma 1, lettera b) della l.r. 16/2019 non possono produrre più di 70 g di emissioni di CO₂ per km allo scarico, rilevato secondo le modalità di cui all'art. 1, comma 1046, della legge 30 dicembre 2018, n. 145.
- 3.4 I veicoli possono essere oggetto di contributo solo nei seguenti casi:
- Nel caso di acquisto di veicolo nuovo di fabbrica, lo stesso deve essere immatricolato sul territorio nazionale;
 - Nel caso di acquisto di veicolo usato, lo stesso deve essere acquistato presso concessionarie;
 - Nel caso di leasing o di noleggio a lungo termine di un veicolo, lo stesso deve essere immatricolato sul territorio nazionale.
- 3.5 Sono ammessi a contributo gli investimenti per il solo acquisto dei veicoli a pedalata assistita (**epac**¹: electric pedal assisted cycle) nuovi di fabbrica di cui all'articolo 2, comma 1, lettera c) della l.r. 16/2019, così come definiti dall'art. 50 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 (Nuovo codice della strada).
- 3.6 Nell'ambito della micromobilità elettrica, sono ammessi a contributo gli investimenti per il solo acquisto di dispositivi nuovi di fabbrica per la mobilità personale a propulsione prevalentemente elettrica, di cui all'art. 2, comma 1, lettera d), della l.r. 16/2019, come definiti dal decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti del 4 giugno 2019 (sperimentazione della circolazione su strada di dispositivi per la micromobilità elettrica), e rientranti nelle seguenti tipologie:
- hoverboard;
 - segway;
 - monopattini;
 - monowheel.

¹ Direttiva 2002/24/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 18/3/2002 – art. 1, comma 1, lettera h) "biciclette a pedalata assistita, dotate di un motore ausiliario elettrico avente potenza nominale continua massima di 0,25 kW la cui alimentazione è progressivamente ridotta e infine interrotta quando il veicolo raggiunge i 25 km/h o prima se il ciclista smette di pedalare.

- 3.7 Sono ammessi a contributo gli investimenti per l'acquisto e per gli interventi per l'installazione della stazione di ricarica domestica nuova di fabbrica (del tipo wallbox, colonnina o similari), di cui all'art. 2, comma 1, lettera e), della l.r. 16/2019, ivi compresi quelli necessari al collegamento alla rete di distribuzione.
- 3.8 Il contributo per l'acquisto di veicoli destinati alla micromobilità elettrica è concesso solo per importi di spesa minima pari a euro 250,00 (IVA esclusa).
- 3.9 Sono ammessi a contributo gli investimenti per il solo acquisto di motoslitte o quad con cingoli a trazione esclusivamente elettrica, nuove di fabbrica, di cui all'art. 2, comma 1, lettere g) bis) e g) ter), della l.r. 16/2019.

4 Misura del contributo

La misura del contributo si differenzia in funzione del tipo di beneficiario e in relazione alla sussistenza o meno della rottamazione di un veicolo della medesima categoria omologato nelle categorie Euro 0, 1, 2, 3 e 4.

- 4.1 Intensità dei contributi per il solo acquisto di veicoli delle categorie M e N di cui alla Tabella 1, il cui prezzo, risultante dal listino prezzi ufficiale della casa automobilistica produttrice, sia inferiore a 60.000,00 euro (IVA, messa su strada e imposta di trascrizione escluse) erogabili per soggetti privati non esercenti attività economica. **Persone fisiche.**

	Limiti emissioni di CO ₂	Misura del contributo senza rottamazione	Misura del contributo con rottamazione
Veicoli nuovi di fabbrica	Non superiori a 20 g/km	pari al 50% della spesa sostenuta (IVA, IPT e messa su strada escluse), nella misura massima di 9.000 euro per persone con più di 35 anni e 12.700 euro per persone con meno di 35 anni.	Il contributo senza rottamazione è maggiorato del: - 10% se Euro 0, Euro 1 o Euro 2; - 5% se Euro 3 o Euro 4.
	Superiori a 20 g/km e non superiori a 70 g/km	pari al 50% della spesa sostenuta (IVA, IPT e messa su strada escluse), nella misura massima di 5.000 euro.	
Veicoli usati	Non superiori a 20 g/km	pari al 30% della spesa sostenuta (IVA esclusa), nella misura massima di 5.000 euro per persone con più di 35 anni e 8.000 euro per persone con meno di 35 anni.	
	Superiori a 20 g/km e non superiori a 70 g/km	pari al 30% della spesa sostenuta (IVA esclusa), nella misura massima di 3.000 euro	

Tabella 2

4.2 Intensità dei contributi per il solo acquisto di veicoli delle categorie M e N di cui alla tabella 1, erogabili per i soggetti privati esercenti attività economica non attinente al trasporto passeggeri.

	Limiti emissioni di CO ₂	Misura del contributo senza rottamazione	Misura del contributo con rottamazione
Veicoli nuovi di fabbrica	Non superiori a 20 g/km	pari al 50% della spesa sostenuta (IVA, IPT e messa su strada escluse), nella misura massima di 11.300 euro.	Il contributo senza rottamazione è maggiorato del: - 10% se Euro 0, Euro 1 o Euro 2; - 5% se Euro 3 o Euro 4.
	Superiori a 20 g/km e non superiori a 70 g/km	pari al 50% della spesa sostenuta (IVA, IPT e messa su strada escluse), nella misura massima di 7.000 euro.	
Veicoli usati	Non superiori a 20 g/km	pari al 30% della spesa sostenuta (IVA esclusa), nella misura massima di 7.000 euro.	
	Superiori a 20 g/km e non superiori a 70 g/km	pari al 30% della spesa sostenuta (IVA esclusa), nella misura massima di 4.200 euro.	

Tabella 3

4.3 Intensità dei contributi per il solo acquisto di veicoli delle categorie M e N di cui alla tabella 1, erogabili per i soggetti privati esercenti attività economica attinente al trasporto passeggeri.

	Limiti emissioni di CO ₂	Misura del contributo senza rottamazione	Misura del contributo con rottamazione
Veicoli nuovi di fabbrica	Non superiori a 20 g/km	pari al 50% della spesa sostenuta (IVA, IPT e messa su strada escluse), nella misura massima di 15.400 euro.	Il contributo senza rottamazione è maggiorato del: - 10% se Euro 0, Euro 1 o Euro 2; - 5% se Euro 3 o Euro 4.
	Superiori a 20 g/km e non superiori a 70 g/km	pari al 50% della spesa sostenuta (IVA, IPT e messa su strada escluse), nella misura massima di 9.000 euro.	
Veicoli usati	Non superiori a 20 g/km	pari al 30% della spesa sostenuta (IVA esclusa), nella misura massima di 9.000 euro.	
	Superiori a 20 g/km e non superiori a 70 g/km	pari al 30% della spesa sostenuta (IVA esclusa), nella misura massima di 5.200 euro.	

Tabella 4

4.4 Intensità dei contributi per il solo acquisto di veicoli delle categorie M e N di cui alla tabella 1, erogabili per gli **enti locali e loro forme associative, gli enti pubblici non economici dipendenti dalla Regione e gli enti strumentali**.

	Limiti emissioni di CO ₂	Misura del contributo senza rottamazione	Misura del contributo con rottamazione
Veicoli nuovi di fabbrica	Non superiori a 20 g/km	pari al 50% della spesa sostenuta (IVA, IPT e messa su strada escluse), nella misura massima di 13.600 euro.	Il contributo senza rottamazione è maggiorato del: - 10% se Euro 0, Euro 1 o Euro 2; - 5% se Euro 3 o Euro 4.
	Superiori a 20 g/km e non superiori a 70 g/km	pari al 50% della spesa sostenuta (IVA, IPT e messa su strada escluse), nella misura massima di 9.000 euro.	
Veicoli usati	Non superiori a 20 g/km	pari al 25% della spesa sostenuta (IVA esclusa), nella misura massima di 9.000 euro.	
	Superiori a 20 g/km e non superiori a 70 g/km	pari al 25% della spesa sostenuta (IVA esclusa), nella misura massima di 5.500 euro.	

Tabella 5

4.5 Intensità dei contributi per il solo acquisto di veicoli della categoria L (esclusivamente elettrici) di cui alla tabella 1, erogabili per i beneficiari di cui all'art. 7, comma 2 lettere a) e b)

	Misura del contributo senza rottamazione	Misura del contributo con rottamazione
Veicoli nuovi di fabbrica	pari al 25% della spesa sostenuta (IVA esclusa), nella misura massima di 2.500 euro.	Il contributo senza rottamazione è maggiorato del: - 20% se Euro 0; - 15% se Euro 1; - 10% se Euro 2;
Veicoli usati	pari al 25% della spesa sostenuta (IVA esclusa), nella misura massima di 1.000 euro.	

Tabella 6

4.6 Intensità dei contributi per il leasing e il noleggio a lungo termine di veicoli delle categorie M, N e L di cui alla tabella 1, erogabili per i beneficiari di cui all'art. 7, comma 2 lettere a) e b).

Limiti emissioni di CO ₂	Misura del contributo
Non superiori a 20 g/km	pari al 35% del valore contrattuale (spese di gestione e IVA esclusa), dei primi tre anni del contratto, calcolato sulla base dell'importo del canone mensile definito all'atto della sottoscrizione del contratto, ad esclusione di eventuali anticipi, nella misura massima di 5.000 euro. Eventuali variazioni in aumento della rata inizialmente definita non dà diritto ad aumenti di importo di contributo.
Superiori a 20 g/km e non superiori a 70 g/km	pari al 35% del valore contrattuale (spese di gestione e IVA esclusa), dei primi tre anni del contratto, calcolato sulla base dell'importo del canone mensile definito all'atto della sottoscrizione del contratto, ad esclusione di eventuali anticipi, nella misura massima di 4.000 euro. Eventuali variazioni in aumento della rata inizialmente definita non dà diritto ad aumenti di importo di contributo.

Tabella 7

4.7 Intensità dei contributi per il solo acquisto di veicoli a pedalata assistita, per la micromobilità elettrica, per l'installazione di stazioni di ricarica domestiche e per l'acquisto di motoslitte elettriche, erogabili per i beneficiari di cui all'art. 7, comma 2 lettera a).

Tipologia del bene	Misura del contributo
Veicolo a pedalata assistita: bicicletta a pedalata assistita (epac : electric pedal assisted cycle), come definita dall'art. 50 del decreto legislativo 30/4/1992, n. 285 (Nuovo codice della strada)	pari al 50% della spesa sostenuta (IVA esclusa), nella misura massima di 700 euro.
Dispositivi per la micromobilità elettrica (hoverboard, segway, monopattini, monowheel), con caratteristiche tecniche conformi al decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti del 04/06/2019 (sperimentazione della circolazione su strada di dispositivi per la micromobilità elettrica) ²	pari al 50% della spesa sostenuta (IVA esclusa), nella misura massima di 300 euro.
Stazioni di ricarica domestiche per veicoli elettrici. (wallbox, colonnina o similari)	pari al 50% della spesa sostenuta (IVA esclusa), nella misura massima di 3.000 euro.
Motoslitte elettriche o quad elettrici con cingoli il cui prezzo, risultante dal listino prezzi ufficiale della casa produttrice, sia inferiore a euro 35.000, IVA esclusa	pari al 50% della spesa ammissibile (IVA esclusa) nella misura massima di 5.000 euro

Tabella 8

²DM 4/6/2019 – Art. 2: omissis... I dispositivi non auto-bilanciati (monopattini), sono dotati di motore elettrico avente potenza nominale massima non superiore a 500W e di segnalatore acustico.

4. Il dispositivo auto-bilanciato del tipo segway deve essere dotato di segnalatore acustico.

5. omissis

6. I dispositivi non possono essere dotati di posto a sedere per l'utilizzatore e sono destinati ad essere utilizzati da quest'ultimo con postura in piedi.

7. I dispositivi in grado di sviluppare velocità superiori a 20km/h, al fine di poter essere utilizzati nell'ambito della sperimentazione di cui all'art. 1,

devono essere dotati di regolatore di velocità, configurabile in funzione di detto limite. In ogni caso, per poter essere utilizzati su aree pedonali, tutti

i dispositivi devono essere dotati di regolatore di velocità, configurabile altresì in funzione di una velocità non superiore a 6km/h.

8. I dispositivi devono riportare la relativa marcatura CE prevista dalla direttiva n. 2006/42/CE.

- 4.8 Per la fruizione della maggiorazione del contributo erogabile in caso di contestuale rottamazione di un veicolo della medesima categoria di cui ai punti 4.1, 4.2, 4.3 e 4.4, devono essere rispettate le seguenti condizioni:
- a) che alla data della rottamazione, il veicolo consegnato per la rottamazione sia intestato, da almeno dodici mesi, allo stesso soggetto intestatario del veicolo;
 - b) che il veicolo consegnato per la rottamazione sia omologato alle classi Euro 0, 1, 2, 3 e 4.
- 4.9 Per la fruizione della maggiorazione del contributo erogabile in caso di contestuale rottamazione di un veicolo della medesima categoria di cui al punto 4.5, devono essere rispettate le seguenti condizioni:
- a) che alla data della rottamazione, il veicolo consegnato per la rottamazione sia intestato, da almeno dodici mesi, allo stesso soggetto intestatario del veicolo;
 - b) che il veicolo consegnato per la rottamazione sia omologato alle classi Euro 0, 1, 2.

5 Presentazione delle domande

- 5.1 Le domande possono essere presentate annualmente dal 1° gennaio al 31 ottobre, pena l'irricevibilità della domanda. Ai sensi dell'art. 14, comma 2, della l.r. 16/2019, non sono ammissibili domande dirette all'ottenimento di contributi per l'acquisto di un bene di cui all'art. 2 comma 1, lettere b), c), d), e), g) e gter), o per il leasing o per il noleggio a lungo termine di un bene di cui all'art. 2 comma 1, lettera b), qualora non siano trascorsi almeno tre anni dalla data di concessione di un contributo, a qualsiasi titolo, relativo alla medesima tipologia di bene.
- 5.2 I veicoli oggetto di contributo di cui all'articolo 8, comma 1, lettere a) e b) e all'articolo 11, comma 1, non possono essere alienati per un periodo di tre anni:
- dalla data di prima immatricolazione indicata sul libretto di circolazione, in caso di veicolo nuovo di fabbrica;
 - dalla data di trasferimento di proprietà indicata sul libretto di circolazione in caso di veicolo usato;
 - dalla data della prima fattura dei 36 mesi di canone in caso di noleggio a lungo termine o leasing.
- 5.3 Le motoslitte e i quad oggetto di contributo di cui all'articolo 10ter, comma 1, non possono essere alienate per un periodo di tre anni dalla data della fattura di acquisto.
- 5.4 Le domande devono essere presentate, pena l'irricevibilità della domanda, entro 120 giorni naturali e consecutivi dalla data di emissione della fattura, regolarmente quietanzata o dalla data di sottoscrizione del contratto in caso di leasing/noleggio a lungo termine.
- 5.5 Le domande devono essere presentate, pena l'irricevibilità delle stesse, utilizzando l'apposito portale dedicato ai contributi per la mobilità sostenibile presente sul canale telematico "Trasporti" del sito istituzionale della Regione Autonoma Valle d'Aosta www.regione.vda.it/trasporti.
- 5.6 La domanda presentata deve essere corredata dell'imposta di bollo, pena l'irricevibilità della stessa, assolto in modo virtuale. L'assolvimento in modo virtuale del bollo può avvenire direttamente dal sito web della Regione, tramite la Piattaforma regionale dei pagamenti, accedendo direttamente al link <https://riscossione.regione.vda.it>, ovvero tramite il relativo link presente sul web/mobile della Regione Autonoma della Valle d'Aosta <http://www.regione.vda.it>. La causale da indicare è la seguente: "Contributo l.r. 16/2019 - nome e cognome". Il codice fiscale indicato deve coincidere con l'intestatario della domanda di contributo, pena l'irricevibilità della domanda.
- 5.7 La domanda può contenere la richiesta di contributo relativamente a un solo bene fra quelli di cui al punto 3 del presente allegato, pena l'irricevibilità della domanda. Tuttavia, il richiedente può presentare più domande di contributo per iniziative non appartenenti alla medesima tipologia tra quelle previste dall'art. 2, comma 1, lettere b), c), d), e), g) e gter), della l.r. 16/2019.
- 5.8 Nel caso di presentazione di domande per la richiesta di contributi relativi all'acquisto di un veicolo

- per il quale è prevista l'immatricolazione, il richiedente deve obbligatoriamente essere intestatario del veicolo medesimo. Nel caso di presentazione di domande di veicoli già immatricolati, il richiedente del contributo deve coincidere con l'intestatario del veicolo, pena l'irricevibilità della domanda.
- 5.9 Nel caso di presentazione di domande per la richiesta di contributi relativi all'acquisto di un veicolo per il quale non è prevista l'immatricolazione, il richiedente deve obbligatoriamente essere intestatario della fattura di acquisto del veicolo medesimo, pena l'irricevibilità della domanda.
- 5.10 In caso di leasing o di noleggio a lungo termine di un veicolo immatricolato, il richiedente deve risultare dal relativo contratto come locatario o noleggiante del medesimo, pena l'irricevibilità della domanda.
- 5.11 Il soggetto richiedente può presentare una domanda in qualità di persona fisica (ai sensi dell'art. 7, comma 2, lettera a), della l.r. 16/2019) e contemporaneamente una domanda in qualità di esercente attività economica. La domanda deve essere opportunamente sottoscritta dal soggetto richiedente, (nel caso di soggetti esercenti attività economica, dal titolare o legale rappresentante), pena l'irricevibilità della stessa.
- 5.12 La documentazione da presentare, suddivisa per tipologia di richiedente e di contributo, pena l'irricevibilità della domanda, è pubblicata sul canale telematico "Trasporti" del sito istituzionale della Regione Autonoma Valle d'Aosta www.regione.vda.it/trasporti.
- 5.13 All'atto della consegna, si procede alla verifica dell'assenza delle cause di irricevibilità. In caso di esito positivo del controllo, viene rilasciata una ricevuta di avvenuta presentazione della stessa. Resta comunque ferma la possibilità da parte della Struttura competente di dichiarare irricevibile una domanda entro i cinque giorni lavorativi successivi al rilascio della ricevuta di avvenuta presentazione, qualora emergano elementi di irricevibilità non rilevati all'atto della presentazione.

6 Istruttoria delle domande

- 6.1 Le domande sono esaminate secondo l'ordine cronologico in cui pervengono alla Struttura competente.
- 6.2 Fermo restando le disposizioni di cui ai punti 5.1 e 5.2 della presente deliberazione, qualora la disponibilità finanziaria non sia sufficiente a garantire l'importo complessivo del contributo richiesto, ai sensi dell'art. 11, comma 2, della l.r. 6 agosto 2007, n. 19, la domanda è da intendersi irricevibile. Dell'avvenuto esaurimento dei fondi, la Struttura competente provvede a darne opportuna notizia sul canale tematico "Trasporti" del sito istituzionale della Regione Autonoma Valle d'Aosta www.regione.vda.it/trasporti.
- 6.3 La domanda irricevibile per indisponibilità dei mezzi finanziari ai sensi del punto 6.2 può essere presentata ex novo entro 12 mesi dalla data di emissione della fattura in deroga alle disposizioni di cui al punto 5.2 della presente deliberazione. Oltre tale termine, il richiedente non può più chiedere un contributo in relazione alla relativa fattura. Nel caso in cui sia ravvisata l'irricevibilità della domanda, la Struttura competente comunica l'esito negativo dell'istruttoria e la conseguente conclusione del procedimento con le modalità semplificate di cui all'art. 3, comma 1 della l.r. 19/2007.
- 6.4 Nell'ambito dell'istruttoria, la Struttura competente può richiedere integrazioni ai sensi dell'art. 5, della l.r. n. 19/2007, per massimo due volte, e i termini per la conclusione del procedimento sono sospesi per un periodo non superiore a 30 giorni, per l'acquisizione di informazioni o documentazione integrativa che il responsabile dell'istruttoria ritenga necessarie per lo svolgimento dell'istruttoria medesima. L'istruttoria si intende conclusa con esito negativo qualora la documentazione integrativa non pervenga entro i termini indicati. Di tale esito, la Struttura competente informa il richiedente con le modalità semplificate di cui all'art. 3 comma 1 della citata legge.
- 6.5 La concessione del contributo è disposta dal dirigente della Struttura competente con proprio atto.
- 6.6 La Struttura competente conclude il procedimento entro 120 giorni dalla data di avvio del procedimento, comunicando ai beneficiari l'avvenuta concessione del contributo tramite pubblicazione sul canale tematico "Trasporti" del sito istituzionale della Regione Autonoma Valle d'Aosta www.regione.vda.it/trasporti del provvedimento di cui al punto 6.5.

6.7 Per quanto riguarda le fasi del procedimento non espressamente riportate nel presente atto, si rimanda alla l.r. 6 agosto 2007, n. 19 ("Nuove disposizioni in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi") e alla normativa nazionale vigente in materia.

7 Controlli

- 7.1 Per verificare la regolarità della documentazione amministrativa, della documentazione di spesa e delle dichiarazioni riportate sulle domande di richiesta di contributo, nonché il rispetto dei criteri riportati nel presente allegato, la Struttura competente può effettuare, anche a campione, controlli preventivi e successivi ai provvedimenti di concessione dei contributi.
- 7.2 I controlli sono finalizzati ad accertare che i richiedenti non abbiano presentato dichiarazioni o documenti falsi, il rispetto del vincolo di cui all'articolo 13, comma 2 della l.r. 16/2019, ovvero l'omissione di indicazioni dovute. Nel caso in cui il richiedente sia un soggetto privato esercente attività economica, il controllo riguarda, là dove dovuto, anche il rispetto della normativa europea vigente in materia di aiuti di Stato sulla cumulabilità dei contributi e delle disposizioni in materia di documentazione antimafia. Nel caso di richiesta di contributi per l'acquisto di stazioni di ricarica domestiche, i controlli sono volti a verificare che gli investimenti siano finalizzati agli scopi per i quali l'agevolazione è stata concessa. Relativamente ai controlli preventivi, la Struttura competente può richiedere integrazioni al richiedente, a corredo della documentazione già presentata.
- 7.3 Relativamente ai controlli successivi ai provvedimenti di concessione e alla liquidazione dei contributi, la Struttura competente, se necessario, potrà avvenire anche mediante sopralluogo.

8 Revoca del contributo

- 8.1 La revoca del contributo è disposta con provvedimento del dirigente della Struttura competente, ai sensi dell'articolo 15, comma 1, della l.r. 16/2019.
- 8.2 In particolare, la revoca del contributo è disposta qualora il beneficiario fornisca dichiarazioni mendaci o false attestazioni, non rispetti il vincolo di cui all'articolo 13, commi 2 e 3 della l.r. 16/2019, ovvero nel caso in cui impedisca volontariamente l'effettuazione dei controlli previsti.
- 8.3 La revoca del contributo è altresì disposta qualora il beneficiario, a seguito del provvedimento di concessione:
- a) le fatture non risultano essere quietanziate;
 - b) non risulti essere intestatario del veicolo acquistato, per il quale viene richiesto il contributo (qualora lo stesso veicolo sia soggetto ad immatricolazione);
 - c) presenti una carta di circolazione o un documento unico di circolazione e proprietà del veicolo oggetto di contributo dal quale risulti un valore di emissioni di CO₂ superiore a 70 grammi per km;
 - d) non rispetti i termini di cui al punto 9.1. In tal caso, la revoca può essere disposta anche in misura parziale.
- 8.4 La revoca del contributo può essere disposta anche nel caso in cui il beneficiario non rispetti gli obblighi di cui ai punti 10.1 e 10.2.
- 8.5 La revoca del contributo, limitatamente ai soggetti esercenti attività economica, è disposta nei casi in cui il beneficiario chiuda la partita IVA comunicata all'atto della presentazione della domanda di contributo, ovvero cessi di operare in Valle d'Aosta, con proprie unità locali, nei tre anni successivi alla data di concessione del contributo stesso, così come disposto dall'articolo 15, comma 1, della l.r. 16/2019.
- 8.6 La revoca del contributo può essere disposta anche nei casi non espressamente indicati ai punti precedenti qualora la Struttura rilevi ulteriori cause ritenute ostative dalla stessa rispetto all'erogazione del contributo, secondo le modalità di cui all'art. 16 della l.r. 19/2007.
- 8.7 Se un beneficiario presenta istanza di rinuncia a un contributo già concesso, è previsto l'obbligo di restituzione dell'importo erogato, maggiorato degli interessi legali. Il vincolo di cui all'art. 14 comma

2 secondo periodo non si applica in caso di rinuncia al contributo e presentazione di nuova richiesta, per tali soggetti, per la sola annualità 2025, è previsto un termine di presentazione di eventuali domande pari a 180 giorni dalla data di emissione della fattura di acquisto del veicolo.

8.8 La revoca del contributo può essere disposta anche nei casi non espressamente indicati ai punti precedenti qualora la Struttura rilevi ulteriori cause ritenute ostative dalla stessa rispetto all'erogazione del contributo, secondo le modalità di cui all'art. 16 della l.r. 19/2007.

8.9 La revoca del contributo, qualora già liquidato, comporta la restituzione da parte del beneficiario dell'importo entro 60 giorni dalla relativa comunicazione, maggiorato degli interessi legali.

8.10 La mancata restituzione degli importi di cui al punto 8.9, nei termini ivi previsti, comporta il divieto per il soggetto inadempiente di chiedere altri finanziamenti a valere sulle disponibilità economiche di cui all'art. 21 della l.r. 16/2019. Il divieto viene meno solo se il beneficiario restituisce l'importo di cui al punto 8.9 e, comunque, non prima che siano trascorsi 5 anni dal termine di cui al punto 8.9.

9 Erogazione del contributo nei casi di leasing o di noleggio a lungo termine

9.1 Nei casi di leasing o di noleggio a lungo termine, l'erogazione del contributo avviene con cadenza annuale. A tal fine, il beneficiario deve presentare con cadenza annuale contrattuale, per i soli primi tre anni di durata del contratto, le fatture quietanzate relative a dodici mensilità o attestazione equipollente rilasciata dalla società di noleggio o di leasing a dimostrazione dell'effettivo pagamento dei canoni dovuti per dodici mensilità. La presentazione delle fatture o dell'attestazione deve avvenire entro 90 giorni dalla data di emissione dell'ultima fattura del periodo considerato.

10 Obblighi dei beneficiari

10.1 Il beneficiario deve conservare i documenti originali per 3 anni a partire dall'anno successivo a quello di erogazione del contributo per eventuali controlli da parte della Struttura competente.

10.2 I beneficiari sono tenuti a mettere a disposizione della Struttura competente, qualora la stessa ne faccia richiesta, la documentazione in originale allegata alla domanda di richiesta di contributo per la verifica della sussistenza dei presupposti per la concessione del contributo.

10.3 I beneficiari sono tenuti al rispetto di quanto disciplinato dalla l.r. 16/2019, nonché dei criteri disciplinati nella presente deliberazione.

10.4 I beneficiari sono tenuti a comunicare entro 60 giorni dalla data di consegna della domanda ogni evento che potrebbe determinare la perdita del diritto alle agevolazioni, pena la revoca dell'intero contributo.

11 Cumulabilità

11.1 I contributi sono cumulabili tra loro, ma non con altri contributi previsti dalla normativa europea e statale. La non cumulabilità si applica ai contratti di acquisto sottoscritti a decorrere dal 1° gennaio 2025.

11.2 Nell'ipotesi in cui il contributo sia concesso in regime "de minimis" ai sensi del Reg. (UE) 2831/2023, il cumulo è ammesso nel rispetto di quanto previsto dall'art. 5 del medesimo regolamento.³

³ Articolo 5 Cumulo

1. Gli aiuti «de minimis» concessi a norma del presente regolamento possono essere cumulati con gli aiuti «de minimis» concessi a norma del regolamento (UE) n. 2023/2832 della Commissione (21). Gli aiuti «de minimis» concessi a norma del presente regolamento possono essere cumulati con aiuti «de minimis» concessi a norma del regolamento (UE) n. 1408/2013 della Commissione (22) e del regolamento (UE) n. 717/2014 (23) della Commissione a concorrenza del massimale previsto dall'articolo 3, paragrafo 2, di tale regolamento.

2. Gli aiuti «de minimis» concessi a norma del presente regolamento non sono cumulabili con aiuti di Stato concessi per gli stessi costi ammissibili o con aiuti di Stato relativi alla stessa misura di finanziamento del rischio se qualora tale cumulo superi le intensità gli importi di aiuto più elevati stabiliti, per le specifiche circostanze di ogni caso, in un regolamento d'esonazione per categoria o in una decisione della Commissione. Gli aiuti «de minimis» che non sono concessi per specifici costi ammissibili o non sono a essi imputabili possono essere cumulati con altri aiuti di Stato concessi a norma di un regolamento d'esonazione per categoria o di una decisione adottata dalla Commissione.